



Foglio Informativo Pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo c/o BCC

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al

PEGNO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE O DI DEPOSITO BANCARIO NOMINATIVO PRESSO BCC BARLASSINA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina – Società Cooperativa
Via C. Colombo 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)
Tel.: 03625771.1- Fax: 0362564276
Email: info@bccbarlassina.it Sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza n. 434327
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157431
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata realizzando il controvalore del bene ricevuto in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

La banca, in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore, ha diritto di riscuotere e portare in decurtazione delle obbligazioni garantite il saldo annotato sul libretto o sul conto corrente fino alla concorrenza di quanto dovuto (art. 1851 cod. civ.).

Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del soggetto concedente il pegno.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

SPESE	
Imposte, tasse e bolli	a carico del cliente
Spese per invio comunicazioni periodiche (*)	
– In forma cartacea	€ 0,75
– On-line	€ 0,00

(*) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato elettronico (per documento) - spese di spedizione escluse. € 3,00

Spese di ricerca e copia singolo documento archiviato in formato cartaceo (per documento) – spese di spedizione escluse. € 7,75

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituite e messe a disposizione del concedente entro il termine massimo di 15 giorni.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail reclami@bccbarlassina.it

pec: legale@pec.barlassina.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Pegno	Garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.) che attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni offerti in garanzia con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente) e il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa spossessando il garante).
Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.

Foglio Informativo Pegno del saldo di conto corrente o di deposito bancario nominativo c/o BCC

Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte